

<p>TITOLO</p>	<p>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA</p>
<p>RIFERIMENTI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (DGR E DECRETO ATTUATIVO)</p>	<p>DGR 1968 del 22/07/2019 “2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: Approvazione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”.</p> <p>DDUO 15407 del 28/10/2019 “2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.b.1.2: Approvazione del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia”.</p>
<p>SPECIFICHE SULLA PROROGA DEI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE CON INDICAZIONE DEI PUNTI/PARAGRAFI DEGLI ATTI OGGETTO DI MODIFICA</p>	<p>Il bando attuativo, di cui all'Allegato 1 del DDUO 15407/2019, è modificato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al punto C.4.b “Caratteristiche della fase di rendicontazione” dopo il capoverso “Entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2022, l'impresa richiedente deve presentare la rendicontazione finale delle attività realizzate e delle spese sostenute” è aggiunto il capoverso “Il termine per la rendicontazione finale delle attività realizzate e delle spese sostenute è fissato al 31 luglio 2020 per tutte le domande il cui termine cadrebbe in data antecedente”. <p>Sono modificati di conseguenza la “Scheda informativa” e il punto D.11 “Riepilogo date e termini temporali”.</p>

**SPECIFICHE SU ALTRE
DETERMINAZIONI CON
INDICAZIONE DEI
PUNTI/PARAGRAFI DEGLI
ATTI OGGETTO DI
MODIFICA**

I criteri del bando, di cui all'Allegato A della DGR 1968/2019, sono modificati come segue:

- Al paragrafo "Modalità e termini di presentazione delle domande", il capoverso "Ogni impresa richiedente può presentare, per il biennio 2020-2021, una sola domanda contenente il programma di fiere a cui intende partecipare" è sostituito dal capoverso "Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata, per il biennio 2020-2021, una sola domanda contenente il programma di fiere a cui intende partecipare".
- Al paragrafo "Tipologia ed entità dell'agevolazione", dopo il capoverso "Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000" è aggiunto il capoverso "Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, una delle fiere selezionate venga annullata dall'organizzatore della stessa e tale evento riduca l'investimento totale al di sotto della soglia minima di € 8.000, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito".

Il bando attuativo, di cui all'Allegato 1 del DDUO 15407/2019, è modificato come segue:

- Al punto C1. "Presentazione delle domande", il capoverso "Ogni impresa richiedente può presentare, per il biennio 2020-2021, una sola domanda" è sostituito dal capoverso "Per ogni impresa richiedente può essere ammessa e finanziata, per il biennio 2020-2021, una sola domanda".
- Al punto B.4 "Spese ammissibili e soglie di ammissibilità", dopo il capoverso "Non saranno ammissibili progetti con spese inferiori a € 8.000" è aggiunto il capoverso "Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, una delle fiere selezionate venga annullata dall'organizzatore della stessa e tale evento riduca l'investimento totale al di sotto della soglia minima di € 8.000, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito".
- Al punto C.4 "Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione", dopo il capoverso "Il soggetto

	<p>beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale" è aggiunto il capoverso "Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della domanda, una delle fiere selezionate venga annullata dall'organizzatore della stessa e tale evento riduca l'importo delle spese presentate in rendicontazione al di sotto della soglia del 60% delle spese inizialmente approvate, tale domanda si considera comunque ammissibile, rispetto al suddetto requisito".</p>
--	---